



**COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI
DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
DELL'UNIONE MONTANA CADORE-LONGARONESE-ZOLDO**

Distretto BL-4

Piazza 1° Novembre n°1 - 32013 Longarone (BL) Tel. 346.1809396 • Fax 0437.577729
c.f. 93038430257 • email: coordinamentopc@clz.bl.it
PCVOL -05-D-3101-BL-06

**VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
02 DICEMBRE 2022**

Addì venerdì 2 dicembre 2022, alle ore 18.00, nella sala Riunioni della sede CCA, in Piazza 1° novembre, Longarone, si riunisce l'assemblea straordinaria del Coordinamento, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura del verbale precedente del 21 aprile 22;
- 2) Lettura dello statuto e discussione sulle modifiche;
- 3) Votazione nuovo statuto;



Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Federico Soccol | - Protezione Civile Val di Zoldo – Presidente |
| - Luciano Madalozzo | - Volontari PC Gruppo ANA Ponte Soverzene |
| - Ludovico Tabacchi | - Volontari PC Gruppo ANA Ponte Soverzene |
| - Pierluigi Bergamasco | - Gruppo Comunale di PC e AIB di Longarone |
| - Valerio Simonetti | - Gruppo Comunale di Zoppè di Cadore |
| - Igor Simonetti | - Gruppo Comunale di Zoppè di Cadore |
| - Giovanni De Rocco | - CNSAS Stazione di Val di Zoldo |
| - Sergio De Fanti | - CNSAS Stazione di Val di Zoldo |
| - Alessandro De Bona | - CNSAS Stazione di Longarone (delegato da Manarín Diego) |
| - Cinzia Soldan | - Protezione Civile Val di Zoldo – in video conferenza |
| - Luca Balbinot | - Ass. Vol. di Protezione Civile e AIB Soverzene |
| - Gerolamo Gavaz | - Servizio Soccorso Ambulanza di Forno di Zoldo |

Sono presenti 12 rappresentanti di 8 organizzazioni socie su 10.

Sono presenti, in qualità di ospiti: Burigo Gianni, Presidente dell'Unione Montana CLZ, e Socal Antonio, collaboratore.

Il Presidente dichiara la seduta valida alle ore 18.10.

Il Presidente chiede al Sig. Antonio Socal di verbalizzare la seduta, che accetta.

PUNTO 1 – Il Presidente Soccol, letto il verbale della seduta precedente, del 21 aprile 2022, chiede ai consiglieri di presentare le proprie osservazioni sul verbale appena letto, inviato anche via mail, in allegato alla convocazione. Constatato che non vi sono osservazioni dichiara approvato il verbale con voto unanime.

PUNTO 2 – Il Presidente Soccol comunica che il motivo della convocazione dell'Assemblea Straordinaria è dovuto alla necessità di modificare due paragrafi dello Statuto, a seguito della comunicazione dell'Ufficio Regionale per il RUNTS, il quale segnala l'incompatibilità dell'istituto della cooptazione con la riforma del terzo settore.

L'Ufficio Regionale, in forza alla nuova legge, ha indicato che l'elezione di un nuovo Consigliere è prerogativa assoluta dell'Assemblea, in quanto organo Sovrano. Il CSV di Belluno-Treviso ha consigliato pertanto di modificare i paragrafi 2, 3, 14, 16, 17 dell'art. 15 delle Statuto in vigore, approvato all'assemblea del 23 aprile 2021, prevedendo un Consiglio a composizione variabile, di 3, 4 o 5 consiglieri, vista anche la difficoltà, in Assemblea elettiva, a reperire un numero di candidati superiore.



**COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI
DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
DELL'UNIONE MONTANA CADORE-LONGARONESE-ZOLDO**

Distretto BL-4

Piazza 1° Novembre n°1 - 32013 Longarone (BL) Tel. 346.1809396 • Fax 0437.577729
c.f. 93038430257 • email: coordinamentopc@clz.bl.it
PCVOL-05-D-3101-BL-06

Il Presidente Soccol precisa che se il Consiglio dovesse ritrovarsi ad operare con un numero di componenti inferiore a tre, sarebbe necessario convocare un'Assemblea elettiva. Chiede a tutti i presenti se ci fossero dubbi, domande o proposte su quanto inviato via mail. Chiede all'Assemblea se di esprimersi in merito alla possibilità di elevare il numero massimo di consiglieri a 7, tenendo conto della difficoltà di coordinare più persone.

I presenti concordano di inserire nello Statuto la possibilità di formare un Consiglio Direttivo a composizione variabile, con numero dispari di Consiglieri tra 3 e 7.

IL Presidente precisa che ai Consigli possono partecipare i volontari senza diritto di voto o di parola. Comunica che, per la massima trasparenza, le convocazioni per i prossimi Consigli Direttivi e i verbali saranno inviati a tutte le organizzazioni aderenti.

I presenti, visto lo Statuto, ritengono opportuno di inserire la possibilità di partecipare alle Assemblee in via telematica, come già previsto per il Consiglio direttivo. Si procede all'inserimento, all'art. 12, della partecipazione alle Assemblee in via telematica, con la possibilità di voto.

Il Presidente Soccol mette ai voti le modifiche come discusse.

L'Assemblea approvato all'unanimità tutte le modifiche.

Il Presidente Soccol legge lo Statuto con le modifiche apportate.

L'Assemblea prende atto e approva.

Il Presidente ringrazia per la partecipazione tutti i presenti e ringrazia in particolar modo il Presidente dell'Unione Montana per il supporto e la partecipazione.

Il Presidente dell'Unione Montana prende la parola, ringrazia i presenti e informa l'Assemblea su alcune novità che interessano la sede del CCA e alcuni fondi che il BIM ha destinato al Coordinamento e ai CCA.

Esauriti gli argomenti, il Presidente chiude l'assemblea alle ore 18.30.

Longarone, 02/12/2022

Il verbalizzante

Il Presidente pro-tempore

Federico Soccol

Il presente verbale è stato letto e approvato dall'assemblea del

Longarone, / /

n. 1054 serie 3 Liquidati euro

ATO ELENTE

di cui euro

Il Presidente pro-tempore

firma su delega del Direttore Provinciale
(Alessandro Millet)

COORDINAMENTO

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI
DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
DELL'UNIONE MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDO

Art. 1
DENOMINAZIONE E SEDE

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.mm. e ii., del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile dell'Unione Montana Cadore Longarone Zoldo ODV", assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale, non riconosciuta ed utilizza tali definizioni su tutti i suoi atti ufficiali.

L'organizzazione ha sede legale in Piazza I° novembre, n.1 nel Comune di Longarone.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2
STATUTO

Il Coordinamento è disciplinato dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.mm. e ii., delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3
EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 4
INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art. 5
FINALITÀ

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare:

- a) Promuove la solidarietà e la collaborazione fra le organizzazioni aderenti e tra esse e le diverse realtà territoriali, anche non operanti nella Protezione Civile;
- b) Promuove la collaborazione fra gli ETS e gli Enti locali nella realizzazione dei Piani di Protezione Civile;
- c) Promuove la cultura della prevenzione dai rischi;

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, o delle persone aderenti agli enti associati, sono, ai sensi dell'Art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

y) protezione civile ai sensi della legge 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modificazioni.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- a) Coordinare ed agevolare l'attività collettiva di Protezione Civile degli ETS che ne fanno parte;
- b) Curare i rapporti tra gli ETS che aderiscono al Coordinamento e le Autorità pubbliche preposte;
- c) Favorire i rapporti fra gli ETS e gli Enti Locali di primo e secondo livello;
- d) Collaborare con le Autorità preposte per la gestione delle risorse volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento;
- e) Collaborare con le Autorità preposte per l'organizzazione e la gestione del Centro Operativo Misto (COM) e dei Centri Operativi Comunali (COC);
- f) Collaborare con le associazioni di Solidarietà ed altre Organizzazioni anche esterne alla Protezione Civile e/o Enti e/o soggetti privati;
- g) Promuovere periodiche attività addestrative o esercitazioni interforze;
- h) Acquisire e valutare le indicazioni e le proposte, di particolare rilevanza, formulate dalle singole Organizzazioni di Volontariato aderenti;
- i) Ottimizzare e coordinare l'utilizzo e la disponibilità di mezzi ed attrezzature a favore di tutte le organizzazioni aderenti;

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Il Coordinamento opera nel territorio della Regione Veneto.

Art. 6 AMMISSIONE

Possono aderire al Coordinamento le organizzazioni di volontariato, nonché i gruppi comunali di Protezione Civile regolarmente costituiti, e le associazioni riconosciute a livello nazionale e regionale che esercitano attività prevalente o integrativa di Protezione Civile.

Possono altresì aderire con la qualifica di soci gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 7
ASSOCIAZIONI ADERENTI

Le Organizzazioni e gruppi aderenti al Coordinamento mantengono, nei limiti stabiliti dai propri statuti, la propria autonomia organizzativa, finanziaria e amministrativa.

Per le Organizzazioni e/o Gruppi aderenti, iscritti presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ogni eventuale richiesta di impegno dei Volontari da parte del Dipartimento stesso, avrà carattere prioritario rispetto alle richieste di altri enti.

Il Coordinamento riconosce l'autonomia operativa della Squadra di Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Alpini di Ponte nelle Alpi-Soverzene, facente parte della Unità di Protezione Civile della Sezione di Belluno e componente della struttura nazionale di Protezione Civile dell'ANA.

Quando le organizzazioni aderenti non sono impegnate in "emergenze pubbliche", esercitazioni e/o addestramenti coordinati e diretti dal Coordinamento, esse sono libere di utilizzare tutte le risorse, materiali e strumentali, in loro dotazione durante attività operative o addestrative, sia interne, sia organizzate da Enti e Organizzazioni diversi dal Coordinamento, anche su ordine della Autorità statali, regionali, o per sua autonoma decisione, sull'intero territorio nazionale e all'estero.

Art. 8
DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Gli aderenti del Coordinamento, attraverso propri rappresentanti, hanno diritto di:

- a) Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) Essere informati sulle attività del Coordinamento e controllarne l'andamento;
- c) Prendere atto dell'ordine dell'ordine delle assemblee e prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 33;
- d) Votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e se in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- e) Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli aderenti hanno altresì il dovere di:

- f) Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- g) Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- h) Agire, nei confronti del Coordinamento e delle altre organizzazioni aderenti, in buona fede e con spirito di collaborazione;
- i) Versare la quota sociale, se prevista;

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 9
VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 10
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione sancita dall'assemblea a maggioranza qualificata prevista.

L'organizzazione aderente che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, o alle leggi, o che non è più attiva, ovvero che non dà notizia di sé all'organo amministrativo per più di due anni, può essere esclusa dal Coordinamento.

L'esclusione di uno o più soci, su proposta del Consiglio Direttivo, è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver convocato ed ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Il Socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo, il quale ne prende atto.

La qualità (o status) di socio non è trasmissibile.

Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere al Coordinamento non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio del Coordinamento. Sono invece tenuti a restituire tutte le attrezzature e i mezzi concessi in dotazione o comodato d'uso dal Coordinamento.

Art. 11
GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi del Coordinamento:

- a) Assemblea dei Soci
- b) Consiglio Direttivo
- c) Presidente
- d) Collegio Sindacale o Sindaco Revisore
- e) Organo di controllo
- f) Organo di revisione

L'organo di controllo e l'organo di revisione sono operativi qualora l'organizzazione rispetti i requisiti previsti dalla normativa in vigore.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 12
L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è l'organo sovrano. Essa è composta da tutti i presidenti delle Organizzazioni e dai responsabili dei gruppi aderenti, più un socio nominato da ogni Organizzazione e gruppo aderente, in modo che ogni organizzazione sia rappresentata da due persone fisiche. Ogni persona ha diritto ad un voto.

I Presidenti/Responsabili delle organizzazioni componenti il Coordinamento possono delegare un altro socio della propria Organizzazione a rappresentarli nell'Assemblea del Coordinamento, sia per la singola convocazione che in via permanente, purché risulti da atto scritto.

La delega permanente cessa di validità nel momento in cui il delegante perda la qualifica di Presidente o Responsabile.

Alle assemblee hanno diritto di partecipazione senza diritto né di parola, né di voto, tutti i soci e i volontari di tutte le Organizzazioni e i Gruppi aderenti.

Sono invitati a partecipare all'Assemblea tutte le persone che il Consiglio Direttivo ritiene necessario o doveroso invitare, purché con atto motivato. È sempre invitato a partecipare alle Assemblee il Presidente dell'Unione Montana "Cadore Longaronese Zoldo". Le persone invitate dal Consiglio Direttivo hanno diritto di parola e di voto esclusivamente consultivo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Coordinamento o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

Tutti i voti sono palesi, ad eccezione di quelli riguardanti le persone.

E' ammessa la presenza mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Verbalizzante e conservato nell'apposito libro presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art. 13 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati,
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



Art. 14 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

È convocata dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La comunicazione avviene via e-mail ai recapiti personali e/o associativi dei Presidenti e Responsabili.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio. L'assemblea è convocata dal Presidente, anche quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti e con la presenza in prima convocazione di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di metà più uno degli associati.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, ma sempre nell'ambito dell'Unione Montana CLZ.

Art. 15
CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione del Coordinamento ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti, eletti dall'assemblea tra i soci e i volontari delle organizzazioni e i gruppi aderenti, per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili per 5 mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, nel caso in cui sia composto da 3 (tre) membri, esso è costituito regolarmente quando sono presenti tutti e tre i componenti. Esso può essere convocato anche in forma telematica, tramite strumenti o piattaforme, che consentano l'accesso e il riconoscimento di tutti i Consiglieri e gli aventi diritto a partecipare e che consentano agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

Sono invitati a presenziare alle riunioni, con diritto di parola, ma non di voto, tutti i Presidenti e Responsabili delle organizzazioni aderenti che non siano eletti in Consiglio.

Hanno diritto di presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo tutti i soci e volontari delle Organizzazioni aderenti, senza diritto né di parola, né di voto.

Sono inoltre ammessi a partecipare gli amministratori Comunali e dell'Unione Montana, con diritto di parola, ma non di voto.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. Esso può emanare un regolamento per lo svolgimento ordinario della vita associativa.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) amministra l'organizzazione,
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea,
- c) predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- h) nomina, su proposta del Presidente, un segretario ed un tesoriere e ne fissa le funzioni,
- i) disciplina l'ammissione degli associati,
- j) accoglie e propone all'assemblea le domande degli aspiranti associati.

Inoltre, ha incarico di:

- k) Affidare incarichi e consulenze esterne;
- l) Promuovere attività addestrative e formative nell'ambito delle Organizzazioni aderenti;
- m) Promuove attività informative e formative presso la popolazione della Provincia e in particolare dell'Unione Montana CLZ;
- n) Istituire un fondo cassa per le piccole spese impreviste e correnti;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'assemblea nomina i Consiglieri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vicepresidente, la cui nomina può essere fatta direttamente dall'Assemblea. Il Presidente del Consiglio direttivo è presidente dell'Organizzazione.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre consecutive riunioni del Consiglio Direttivo può essere revocato dalla carica, tramite votazione in Consiglio Direttivo.

Prima della sua esclusione il Consigliere dovrà essere invitato a giustificarsi e dovrà essere ascoltato.

Il Consiglio si riunisce a richiesta del Presidente o di almeno i 3/5 (tre quinti) dei suoi membri. Le deliberazioni sono valide se adottate col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale e questo sarà sottoscritto dal Presidente e dal Verbalizzante, verrà poi conservato presso la sede nell'apposito libro sociale.

Art. 16 IL PRESIDENTE

Il Presidente, e in sua vece il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'organizzazione verso terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente convoca entro 30 giorni l'assemblea per eleggere il nuovo Presidente e il nuovo Consiglio direttivo, non sono ammessi atti di straordinaria amministrazione fino alla elezione di un nuovo Consiglio e di un nuovo Presidente;

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e adotta le deliberazioni urgenti richiedendone la ratifica al Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 IL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea in occasione di una sua convocazione potrà, facoltativamente, proporre di nominare un Collegio Sindacale o, al suo posto, un Sindaco Revisore monocratico, che avrà compito di controllare la gestione dell'Organizzazione.

Se non diversamente previsto dall'Assemblea in fase di nomina, la scadenza del mandato del Collegio, o del Sindaco Revisore, è allineata con la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Il Collegio, o il Sindaco Revisore, può essere rinominato.

La carica di Sindaco Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica.

Ogni Sindaco Revisore, dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli e procedere ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio Sindacale, o il Sindaco revisore monocratico, relazionerà ad ogni Assemblea sul bilancio consuntivo e sul suo operato.

Art. 18 ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20

GRUPPI DI LAVORO

Il Direttivo può nominare speciali gruppi di lavoro permanenti o temporanei per lo studio di problemi e l'esecuzione di particolari compiti. In ogni gruppo di lavoro l'Assemblea è rappresentata da almeno uno dei suoi membri. I gruppi di lavoro permanenti presentano una relazione scritta all'Assemblea dopo ogni anno di attività, i gruppi di lavoro temporanei, dopo aver esaurito il mandato.

I compiti dei singoli gruppi di lavoro hanno funzioni consultive, con facoltà d'iniziativa e di proposte per l'esame e lo studio delle questioni che riterranno nelle loro rispettive competenze.

Il Consiglio potrà prevedere un fondo cassa o budget determinato per ogni gruppo di lavoro.

Art.21

RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) Quote associative;
- b) Contributi pubblici e privati;
- c) Contributi di organismi internazionali;
- d) Donazioni e lasciti testamentari;
- e) Attività di raccolta fondi;
- f) Rendite patrimoniali;
- g) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- i) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore;

Art. 22

I BENI

I beni del Coordinamento sono beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono esser acquistati dal Coordinamento e sono ad esso intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede del Coordinamento sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può esser consultato dagli aderenti.

Art. 23

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

Il Coordinamento ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 24
BILANCIO SOCIALE

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25
BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione. Esso deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e lo deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 26
USO ATTREZZATURE

In caso di emergenza, le Organizzazioni aderenti al Coordinamento, potranno utilizzare i mezzi ed i materiali di proprietà del Coordinamento adibiti a servizio di Protezione Civile previa comunicazione ai responsabili, per porre in essere tutte le misure che si rendano necessarie a fronteggiare lo stato di necessità.

In caso di uso al di fuori del territorio comunale e dell'Unione Montana Cadore-Longaronese-Zoldo, tali organizzazioni si assumono la completa responsabilità e l'onere dell'ordinaria manutenzione dei beni in possesso.

Tutte le associazioni aderenti potranno utilizzare le attrezzature del Coordinamento in caso di esercitazioni e/o addestramento esterno al programma del Coordinamento, previa comunicazione ai responsabili almeno cinque giorni prima del loro utilizzo, assumendosi la completa responsabilità e l'onere dell'ordinaria manutenzione dei mezzi e dei materiali che verranno utilizzati.

Art. 27
CONVENZIONI

Le convenzioni tra il Coordinamento e le Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, gli altri Enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

Art. 28
PERSONALE RETRIBUITO

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 29
RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

I volontari delle associazioni aderenti al Coordinamento sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 30

RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Il Coordinamento risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 31

ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

Il Coordinamento può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 32

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Il Coordinamento si scioglie quando viene a mancare il numero minimo di soci, se esso non si ricostituisce entro 12 mesi; quando non è conseguito lo scopo sociale o per sopravvenuta impossibilità di conseguirlo.

Lo scioglimento va deliberato con voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale provvederà con lo stesso atto, alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri secondo la legge e alla demolizione del patrimonio sociale.

Il patrimonio residuo è devoluto, tenuto conto dell'area territoriale dell'Unione montana "Cadore Longaronese Zoldo", salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi scopi analoghi al coordinamento, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Gli ETS receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere al Coordinamento non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio del Coordinamento.

Art. 33

LIBRI SOCIALI

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della eventuale quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 34

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 35

NORME TRANSITORIE

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtz medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

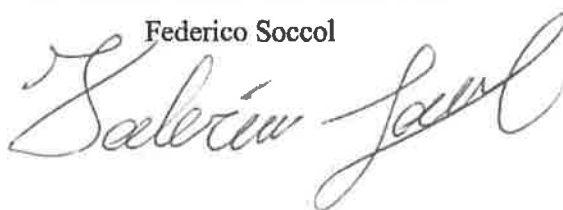
L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Gli organi sociali in vigore all'approvazione del presente Statuto rimangono in carica, secondo le disposizioni del precedente Statuto fino al termine del loro mandato.

Statuto approvato in assemblea straordinaria del 02 dicembre 2022.

IL PRESIDENTE PRO TEMPORE

Federico Soccol



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA C
Allegato n. 1
il 29.12.2022 al n. 1684
serie 3 Esatti euro —
ARO ESENTE

firma su delega del Direttore Provinciale
(Alessandro Millet)

IL FUNZIONARIO
Michela Secchi



